

CARICHI ESIGIBILI E CARICHI DI LAVORO



AUTONOMIA E INDIPENDENZA

PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

La **definizione corretta** dei “carichi di lavoro” dovrebbe essere uno strumento indispensabile per **definire le dotazioni organiche** corrette e per **rendere più uniformi le condizioni di lavoro** e, di conseguenza, le prestazioni di servizio erogate



QUALI SONO I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CARICHI NELLA P.A. ?

Il Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio del 1993, introduce l'obbligo, per tutta la Pubblica Amministrazione, entro il 31/12 dell'anno successivo, di verificare i "carichi di lavoro".


Con legge n 537 del 24 dicembre 93, si specifica (art. 3 comma 5) che la verifica dei carichi di lavoro, che **deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale.**




Il carico di lavoro è definito come la quantità di lavoro necessario delle diverse qualifiche e professionalità, dato un contesto operativo di riferimento, per trattare casi che vengono sottoposti ad una unità organizzativa dipendenti da :



ESIGENZE DEGLI UTENTI FINALI



ATTIVITA' DELLE ALTRE UNITA' ORGANIZZATIVE OMOLOGHE



OBIETTIVI DI PRODUZIONE ASSEGNATI

Per misurare i carichi di lavoro, si deve fare riferimento alle condizioni della domanda e alle condizioni di produzione dei servizi.

Per le condizioni della domanda, è necessario rilevare per ciascuna amministrazione:

- l'unità organizzativa minima cui si riferisce il carico di lavoro;
- la lista delle attività e dei prodotti di ciascuna unità organizzativa e le relative unità di misura;
- la quantità di atti o prodotti richiesti, (valutata sulla base della media dell'ultimo triennio), o previsti in relazione agli obiettivi assegnati a ciascuna unità organizzativa;
- la quantità di atti o prodotti ottenuti da ciascuna unità organizzativa nella media dell'ultimo triennio;
- le eventuali giacenze iniziali e finali rilevate con riferimento all'anno considerato.

E i carichi esigibili per i magistrati ? UNA PRIMA SOLUZIONE DI COMPROMESSO

- art. 37 d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011
- Nuova normativa prevista dall'art. 37 D.L. 98/2011, commi 1, 2 e 3 in materia di gestione dei procedimenti civili per la definizione del “carico esigibile” di lavoro per i magistrati. (Delibera del 2 maggio 2012 e succ. mod. al 13 giugno 2012)
- La disposizione assegna al Consiglio Superiore della Magistratura il compito di individuare i “carichi esigibili di lavoro” dei quali i capi degli uffici devono tener conto per la redazione del programma per la gestione dei procedimenti civili. Il Consiglio ritiene di non fissare parametri unitari a livello nazionale (che, peraltro, non sarebbero definibili con gli attuali sistemi di rilevazione statistica), ma di determinare un *percorso metodologico* e dei *parametri generali* ai quali i dirigenti degli uffici devono attenersi nell’individuazione dei “carichi esigibili” da porre a base dei programmi di gestione; ciò allo scopo di fornire ai dirigenti uno strumento idoneo alla predisposizione di progetti omogenei che consentano di realizzare le finalità indicate dalla legge.

COSA DICE LA LEGGE (ART. 37 DL 98/11) ?

- Articolo 37
- Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
 1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:
 - a) gli **obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili** nell'anno in corso;
 - b) gli **obiettivi di rendimento** dell'ufficio, **tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno**, *l'ordine di priorit  nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei* che tengano conto della *durata della causa*, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, *nonch  della natura e del valore della stessa.*

Le prime reazioni critiche in ambito ANM

- ..UN BOOMERANG
- ..Una formula «tecnicamente infelice»
- La magistratura rischia di finire «*impiccata ad un “numeretto”*»
- «..Chi di numeretto ferisce di numeretto perisce ...»
- «insostenibile illusorietà dei carichi esigibili»



Ma non mancavano posizioni più articolate ..(Unicost - Programma per il rinnovo ultimo CDC) ..

La novità legislativa richiede **necessariamente una definizione dei carichi esigibili**, come d'altro canto richiesto al Csm dal dettato dell' art. 37 DI 98/11, al fine di consentire ai capi degli uffici di programmare il piano di smaltimento dell'arretrato.

L'organizzazione del lavoro giudiziario, sicuramente, deve tener conto delle esigenze, anche tempistiche, degli utenti del servizio giustizia, ma, al tempo stesso, proprio per assicurare un minimo di qualità, e non solo una mediocre quantità, deve consentire spazi di riflessione, di meditazione e di approfondimento, **che solo una ragionevole e concreta definizione del carico esigibile è idonea assicurare**.

La determinazione dei carichi di lavoro presuppone **una esatta e veritiera fotografia dell'esistente**. Su questo chiediamo che il CSM sia in grado di cogliere l'opportunità per una seria e congiunta, tra CSM e Ministero, rilevazione effettiva dello stato della giustizia civile nei vari distretti ed uffici giudiziari.

Ribadiamo che non deve essere confusa la determinazione di standard di rendimento, che costituisce solo uno dei parametri di valutazione della laboriosità rendimento del magistrato, ai fini del giudizio sulla sua professionalità, dalla individuazione carichi esigibili del lavoro dei magistrati, introdotti dal legislatore come criterio dei carichi esigibili del lavoro dei magistrati di determinazione degli obiettivi di rendimento degli uffici.

Una più esatta distinzione tra le due categorie e una attenta ricerca del criterio di individuazione della "capacità di lavoro" dei singoli magistrati da misurarsi alla luce della concreta situazione dell'ufficio in cui ciascuno opera potrà sollevare dalla preoccupazione derivante dalla applicazione troppo rigorosa della responsabilità disciplinare per i ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari.

I sindacati del pubblico impiego hanno sempre criticato la determinazione e soprattutto la distribuzione dei carichi di lavoro, con un'errata visibilità riguardo ai pesi e alle misure degli impegni, con la conseguenza di imporre ad alcune aree ritmi di lavoro insostenibili a fronte di una relativa "velocità di crociera" di altre.



Ma nella circolare del CSM si dice..

La fissazione dei carichi esigibili si pone su un diverso piano rispetto all'individuazione degli standard medi di rendimento poiché i primi hanno la finalità di individuare la produttività possibile dell'ufficio nel suo complesso mentre i secondi riguardano la valutazione individuale dei singoli magistrati.

In prospettiva si tratta di indici che dovranno essere coordinati ma, al momento, la metodologia degli standard medi di rendimento, pur in fase di progettazione avanzata, non consente ancora che si possa tenere conto di questi.



Il CSM ha un ruolo centrale nella **fissazione del metodo generale per la individuazione dei carichi esigibili** che, però, proprio perché sono da ricondursi alla “capacità di lavoro” dei magistrati misurabile alla luce della concreta situazione dell’ufficio presso il quale sono in servizio, non possono prescindere dalla diversità che caratterizza i mestieri del giudice nelle diverse realtà degli uffici giudiziari del territorio nazionale





Il ruolo, propositivo e di controllo, del CSM deve essere quello di “garante” della **uniformità del percorso metodologico** al quale i dirigenti degli uffici devono attenersi nell’indicazione dei carichi esigibili nei programmi di gestione.

La durata eccessiva dei processi è il problema principale della giustizia italiana. Ai magistrati viene chiesto di “produrre sempre di più”, senza attenzione verso la qualità delle decisioni.

Quanti processi, però, un magistrato può ragionevolmente definire nel rispetto di standards accettabili di giustizia?

Per i giudici amministrativi il problema è stato già risolto da anni stabilendo il lavoro massimo esigibile, per evitare che l'eccessiva quantità di decisioni si traduca in una diminuzione di qualità delle sentenze.



CARICHI DI LAVORO GIUDIZIARIO .. SQUILIBRATI



	<i>PROCEDIMENTI ESAURITI</i>	<i>NUMERO GIUDICI IN SERVIZIO</i>	<i>PROCEDIMENTI TOTALI ESAURITI PER GIUDICE</i>
GIUDICI AMMINISTRATIVI	93.058	362	257

GIUDICI ORDINARI	<i>PROCEDIMENTI ESAURITI</i>	<i>NUMERO GIUDICI IN SERVIZIO</i>	<i>PROCEDIMENTI ESAURITI PER GIUDICE</i>
CIVILE	2.461.890	2.678	919
PENALE (G.I.P.+ G.U.P.+DIB.)	2.220.539	2128	1.043

L'ANM non ha mai esercitato una concreta pressione per ottenere un intervento regolamentare del CSM in tal senso, ma, se si confrontano i numeri, l'esigenza di individuare carichi di lavoro esigibili esiste in particolar modo proprio per i magistrati ordinari.

Dai dati statistici emerge che i magistrati ordinari definiscono mediamente pro capite più del triplo dei procedimenti definiti da ciascun magistrato amministrativo.

Pare davvero incredibile che, di fronte a dati statistici così clamorosi, **i carichi di lavoro esigibili siano individuati per i giudici amministrativi e non per i magistrati ordinari** e che sul punto non vi sia mai stata una reale battaglia dell'ANM.

Se la fissazione del carico minimo di lavoro del magistrato determina una soglia al di sotto della quale deve attivarsi un sistema di controlli per verificare i motivi di una diminuzione di efficienza, la fissazione del carico massimo di lavoro realizza l'obiettivo di garantire la qualità della giustizia e di ridurre l'inefficienza derivante dall'assegnazione di una cifra di procedimenti che – in concreto – non possono essere definiti oltre un certo numero.





il mutamento, anche culturale, dovrà avvenire non solo dall'alto, ossia dal CSM, ma anche dal basso, ossia dai singoli uffici, e quindi dai singoli dirigenti, che dovranno essere pronti ad affrontare questo tema con competenza e professionalità, utilizzando anche in questo caso i dati già esistenti, acquisiti attraverso le Commissioni flussi e gli uffici di statistica.

Per questo è indispensabile

VOTARE SÌ

al referendum ANM sui carichi
esigibili DEL 17 18 E 19 GENNAIO 2016

